



Venezia, 23 aprile 2020
Prot. n. 2020 / 187462
OR. 2020.270

OGGETTO: *Provvedimento dirigenziale di esecuzione dell'Ordinanza Sindacale 5 aprile 2020, prot. n. 2020/162717 relativo al mercato settimanale che si svolge a Venezia – Sacca Fisola nella giornata di venerdì.*

IL COMANDANTE GENERALE DELLA POLIZIA LOCALE DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE

1

di concerto con

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date 8, 9, 11, 22 marzo e 1° aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ulteriormente provveduto a impartire misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;



- con ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" emanata anche ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto ad introdurre misure urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio;
- il provvedimento di cui sopra che prevede in via ordinaria il divieto di esercizio delle attività mercatali, così dispone: *"il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali: i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;"*
- con la stessa ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" il Presidente della Giunta regionale ha specificato che l'apertura degli esercizi commerciali di vendita è vietata, nel periodo compreso tra il 14 aprile e il 3 maggio 2020 nelle giornate di domenica 19 e 26 aprile e 3 maggio 2020 nonché nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio 2020;
- le misure di cui al richiamato provvedimento regionale hanno durata dalla pubblicazione e fino al 3 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;

2

Visto che:

- con ordinanza del 5 aprile 2020, prot. n. 2020/162717, il Sindaco di Venezia ha approvato il "Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 aprile 2020 applicabile a tutti i mercati all'aperto e al chiuso";
- Considerato che l'ordinanza n. 40 del Presidente della Giunta regionale ha contenuti analoghi a quelli dell'ordinanza 37 prorogandone i termini di scadenza.
- Nell'ambito del predetto piano il Sindaco di Venezia ha attribuito al Comandante Generale della Polizia locale - Dirigente responsabile della Protezione civile di concerto con il Direttore della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese il potere di emanare provvedimenti motivati per ciascuna area mercatale con cui viene stabilita:



- ❖ L'esatta conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi nonché la possibilità di riallocare i posteggi onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza;
- ❖ Le modalità di perimetrazione dell'area mercatale;
- ❖ Il numero e della tipologia di addetti al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti;
- ❖ La capienza massima di clienti presenti contemporaneamente all'interno dell'area mercatale;
- ❖ Eventuali limitazioni agli orari di svolgimento del mercato;
- ❖ Eventuali misure integrative per la sicurezza dei singoli siti in relazione alle peculiarità dei luoghi.

Considerato che:

- Nella giornata di giovedì si tiene in località Venezia – Sacca Fisola nella tradizionale area mercatale posta nel campo della Chiesa, il mercato settimanale che, essendo limitato ai soli banchi di generi alimentari, vede l'utilizzo di 13 posteggi;
- Per consentire una adeguata perimetrazione e vigilanza è opportuno che l'aria mercatale venga delimitata con transenne, nastri bicolori e tendiflex con unico varco di accesso e una unica uscita differenziate ma entrambe sul lato verso il canale della Giudecca;
- È opportuno che il mercato si tenga con il consueto orario 7.00 / 13.00;
- Per consentire che il mercato si svolga regolarmente è necessario che venga svolto un servizio di vigilanza di sei operatori (due per il varco d'ingresso, due per il varco d'uscita e due per prevenire e risolvere eventuali assembramenti); il servizio viene svolto in sinergia tra personale reclutato dai partecipanti e la Polizia Locale sulla base di intese in corso di esatta definizione;
- La capienza dell'area mercatale venga calcolata, sulla base della lunghezza dei banchi di vendita, in 70 persone contemporaneamente presenti;
- L'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti; al varco, nella logica della leale collaborazione, potranno essere messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei partecipanti al mercato, delle Associazioni di Categoria e del Settore Protezione Civile del Comune di Venezia;
- È consentito l'accesso contemporaneo nell'area mercatale di un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un minore di anni 14 che non sarà computato ai fini della capienza;



- ☉ In ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
- ☉ Prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra segnaletica finalizzata a tenere distanziata i clienti dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale; dovrà inoltre segnalare con immediatezza alla Polizia Locale il formarsi di eventuali assembramenti;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

DISPONE

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Il mercato settimanale che si svolge ogni giovedì in località Venezia – Sacca Fisola nella tradizionale area mercatale di campo chiesa prevedendo dovrà avere un unico varco di accesso e una unica uscita differenziate ma entrambe in direzione del canale della Giudecca; sarà composto di soli posteggi per generi alimentari, nella misura massima di 13;
3. L'aria mercatale sarà delimitata con transenne, nastri bicolori e tendiflex;
4. Il mercato si terrà con il consueto orario 7.00 / 13.00;
5. La capienza dell'area mercatale è calcolata in 70 persone contemporaneamente presenti, non computando i minori di anni 14 presenti;
6. Il servizio di vigilanza viene stabilito nella misura di quattro operatori (uno per il varco d'ingresso, uno per il varco d'uscita e due per prevenire e risolvere eventuali assembramenti); il servizio viene svolto in sinergia tra personale reclutato dai partecipanti e la Polizia Locale sulla base di intese in corso di esatta definizione;
7. L'accesso all'area mercatale è consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti; al varco, nella logica della leale collaborazione, saranno messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei partecipanti al mercato, delle Associazioni di Categoria e del Settore Protezione Civile del Comune di Venezia;
8. L'accesso nell'area mercatale è consentito contemporaneamente a un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un minore di anni 14 che non è computato ai fini della capienza;

4



IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

9. In ciascun posteggio gli operatori devono essere in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
10. Prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra segnaletica finalizzata a tenere distanziata i clienti dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale; dovrà inoltre segnalare con immediatezza alla Polizia Locale il formarsi di eventuali assembramenti.

IL COMANDANTE GENERALE
- Gr. Uff. Dott. Marco Agostini -

(firmato digitalmente)

5

IL DIRETTORE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
- Dott.ssa Stefania Battaglia -

(firmato digitalmente)